

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4217*) 110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 111

ALLEGATO (*Proposta di parere della relatrice*) 115

RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01230 Ribaudò: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 112

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test* (*Seguito della discussione e rinvio*) 113

7-01247 Paglia: Iniziative a tutela dei risparmiatori che effettuano prestiti in favore di cooperative di cui sono soci (*Seguito della discussione e rinvio*) 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AVVERTENZA 114

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4217*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4217 Civati, la quale, vertendo su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già in esame, è stata abbinata a queste ultime.

Informa quindi che nella giornata di ieri hanno espresso parere favorevole sul testo base adottato dalla Commissione le Commissioni Giustizia e Bilancio, mentre le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea dovrebbero esprimere il loro parere nella giornata odierna. In tale ipotesi l'esame in sede referente sul provvedimento potrebbe concludersi nella giornata di domani.

In tale contesto, ribadisce la propria disponibilità, una volta concluso l'esame in sede referente, a sottoporre alla Presidenza della Camera l'opportunità di anticipare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, attualmente prevista per il 22 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile scorso.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, informa di aver formulato una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato*), che illustra.

In particolare evidenzia come la lettera a) delle osservazioni sottoponga al Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità alla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio.

Inoltre la lettera b) delle osservazioni sottolinea l'esigenza di definire, nel quadro dell'intervento legislativo in esame, meccanismi atti a distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio, provvedendo a tal fine a sostituire la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), dello schema di decreto, recante la definizione di operatore compro oro. A tale ultimo proposito dichiara la propria disponibilità a trasformare in condizione la predetta osservazione di cui alla lettera b).

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera d), la quale chiede di far confluire nel registro degli operatori di compro oro che sarà istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) anche il registro degli operatori professionali in oro esistente presso la Banca d'Italia, ritiene invece preferibile stabilire che il registro degli operatori di compro oro sia trasferito presso il predetto registro degli operatori professionali, rite-

nendo che la Banca d'Italia disponga di maggiori risorse per svolgere tale ruolo: chiede pertanto alla relattrice di riformulare in tal senso la richiamata osservazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la proposta avanzata dal deputato Pesco, sottolineando come l'OAM abbia espresso perplessità rispetto alla scelta di dover gestire il registro degli operatori di compro oro e rilevando come tale funzione debba essere più opportunamente assegnata alla Banca d'Italia. In alternativa chiede comunque alla relattrice di integrare l'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere nel senso di consentire all'OAM l'accesso alle banche dati necessarie per svolgere adeguatamente le verifiche necessarie per la gestione del predetto registro degli operatori di compro oro, venendo in tal modo incontro a un'esigenza richiamata dallo stesso OAM.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, suggerisce ai deputati intervenuti di formulare in forma scritta le loro proposte di modifica alla proposta di parere della relattrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01230 Ribaudò: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 20 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come il Governo non sia in grado di esprimere una compiuta valutazione sulle risoluzioni in discussione.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come il principale elemento problematico sotteso alle risoluzioni in discussione risieda nel fatto che appare particolarmente difficile quantificare l'onere che deriverebbe dal rimborso, in favore dei contribuenti, richiesto dalle predette risoluzioni, della quota di IVA da loro pagata in ragione dell'applicazione della stessa IVA alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come la problematica segnalata dal Viceministro avrebbe potuto essere più facilmente risolta qualora fosse già stata stipulata la convenzione tra la Camera dei deputati e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso ai dati di natura fiscale della SOGEI.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Villarosa, condivide l'opportunità di giungere alla conclusione della predetta convenzione, ma rileva come essa non avrebbe comunque consentito di quantificare l'onere relativo al rimborso, il quale deve essere calcolato a partire dai dati circa l'IVA versata dai singoli soggetti che svolgono a livello locale l'attività di gestione dei rifiuti, evidenziando come tali dati non potrebbero essere forniti alla Camera, avendo natura individuale e non aggregata.

Francesco RIBAUDO (PD) comprende la complessità della questione sollevata dal Viceministro, rilevando come la quantificazione dei rimborsi in favore dei contribuenti interessati potrà essere effettuata solo interloquendo con le singole amministrazioni che, a livello locale, si occupano della gestione dei rifiuti.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce come, al fine di esprimere una valutazione complessiva sulle risoluzioni in discussione, occorra definire l'ammontare dei rimborsi, individuando l'ammontare dell'IVA versata sulla tariffa di gestione dei rifiuti dai singoli soggetti operanti in tale ambito a livello locale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 aprile scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di avanzare una proposta di riformulazione della risoluzione.

Sebastiano BARBANTI (PD) si dichiara disponibile a riformulare la propria risoluzione nel senso che sarà indicato dal Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare la prossima settimana.

7-01247 Paglia: Iniziative a tutela dei risparmiatori che effettuano prestiti in favore di cooperative di cui sono soci.

(Seguito della discussione e rinvio)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 26 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il presentatore della risoluzione, Paglia, ne ha illustrato il contenuto.

Il Viceministro Luigi CASERO osserva come con l'atto di indirizzo in discussione si impegni il Governo a « Istituire, a tutela dei sottoscrittori del prestito sociale, un'apposita Autorità indipendente con funzioni di vigilanza sulle cooperative e un fondo di garanzia nazionale, sul modello di quello previsto per i depositi bancari ».

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha comunicato di aver emanato nuove disposizioni in materia di « prestito sociale » delle cooperative, nell'ambito di una più ampia revisione della disciplina in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. Il provvedimento, che sostituisce integralmente le previgenti disposizioni della Banca d'Italia, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

Le nuove norme mirano a rafforzare i presidi patrimoniali, contrattuali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. Con specifico riferimento al prestito sociale, sono disciplinati, fra l'altro, le condizioni e i limiti della raccolta effettuata da società cooperative con basi sociali ampie (più di 50 soci). In particolare, con la revisione normativa si è inteso:

ribadire e rendere più chiaro il divieto per le società cooperative di effettuare raccolta a vista e di pubblicizzare come tale il prestito sociale;

ridefinire l'aggregato patrimoniale di riferimento per il calcolo dei limiti di

raccolta dei soci, adottando un approccio consolidato per evitare aggiramenti attraverso operazioni intra gruppo;

rafforzare le caratteristiche contrattuali e finanziarie delle garanzie esterne, prestate da intermediari vigilati o da appositi schemi di garanzia, richieste dalla normativa affinché la raccolta della società cooperativa possa superare il limite di tre volte il patrimonio (fino a un massimo di cinque volte);

introdurre obblighi di informativa al pubblico sulle caratteristiche e sulla rischiosità della raccolta effettuata sotto forma di prestito sociale.

La revisione normativa è stata realizzata facendo uso delle circoscritte potestà normative di attuazione rimesse alla Banca d'Italia dalle vigenti deliberazioni del CICR, nel rispetto delle norme e dei principi ivi stabiliti. L'orientamento, infatti, non attribuisce alla Banca d'Italia né autonoma potestà regolamentare in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche né poteri di verifica e controllo del rispetto delle norme da parte di soggetti non direttamente sottoposti a vigilanza (ossia soggetti diversi da banche e altri intermediari finanziari), quali sono le cooperative.

In tale contesto rileva l'opportunità di rivedere la formulazione degli impegni contenuti nella risoluzione, suggerendo a tal fine alla Commissione di svolgere un approfondito dibattito sul tema, anche attraverso alcune audizioni dei soggetti interessati.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) ringrazia il Viceministro per gli spunti forniti, concordando con l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, ascoltando in particolare i rappresentanti dei consumatori, le rappresentanze del mondo cooperativo,

nonché le Autorità di vigilanza. Ritiene infatti fondamentale che la Commissione affronti in modo approfondito tale tematica, rilevando come le vicende di crisi che hanno interessato alcune importanti cooperative, le quali non sono state in grado di restituire integralmente i prestiti effettuati in loro favore dai soci, ponga ormai i decisori politici di fronte all'alternativa tra procedere ad una radicale riforma della normativa in materia ovvero eliminare del tutto la possibilità di ricorrere allo strumento del prestito sociale come canale di finanziamento del sistema cooperativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);

rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca nel quadro dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (oggetto dell'Atto del Governo n. 389), definendo una disciplina specifica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000;

evidenziata l'importanza del provvedimento, il quale risponde alla considerazione, contenuta nella relazione illustrativa dello schema di decreto, secondo cui il settore dei « compro oro », che ha conosciuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, appare significativamente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita;

sottolineato come, anche in tale settore, il fenomeno del riciclaggio di denaro derivante da attività illecite risulti strettamente connesso all'evasione fiscale e all'azione della criminalità organizzata, che spesso utilizza le attività di « compro oro »

come copertura per riciclare proventi illeciti, associandosi inoltre a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza;

segnalato a tale proposito come lo schema di decreto legislativo si connetta in particolare alla previsione dell'articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata direttiva (UE) 2015/849, che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

evidenziato positivamente come lo schema di decreto legislativo persegua gli obiettivi, pienamente condivisibili, di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei relativi dati da parte delle forze di polizia, prevedendo a tal fine l'obbligo di procedere alle segnalazioni di operazioni sospette, adempimenti in materia di identificazione della clientela e di conservazione di dati, nonché l'integrità e la non alterabilità dei dati medesimi, stabilendo altresì uno specifico apparato sanzionatorio in merito;

segnalata l'esigenza di tutelare il settore interessato dall'intervento legislativo e gli operatori economici che operano legalmente dai tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata, attraverso una maggiore tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte nello specifico settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità alla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio;

b) valuti il Governo l'opportunità di definire, nel quadro dell'intervento legislativo in esame, meccanismi atti a distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio, provvedendo a tal fine a sostituire la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), recante la definizione di operatore compro oro, nei seguenti termini: «n) operatore compro oro: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita l'attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati;»;

c) valuti il Governo l'opportunità di omogeneizzare il regime degli obblighi e

dei controlli applicabile agli operatori professionali in oro e ai compro oro, cogliendo l'opportunità fornita dallo schema di decreto legislativo per definire una normativa organica per il settore oro, in particolare rendendo applicabile agli obblighi di dichiarazione delle operazioni in oro la disciplina dettata per le comunicazioni oggettive previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal citato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 389);

d) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione, presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), del registro degli operatori di compro oro (che non è assistito da alcuna previsione in materia di controlli o sanzioni), valuti il Governo l'opportunità di far confluire in tale ambito il registro degli operatori professionali in oro istituito presso la Banca d'Italia, al fine di assoggettare entrambe tali figure professionali a un regime omogeneo, razionalizzando e rendendo più efficace l'assetto dei controlli e semplificando le procedure a carico degli operatori interessati;

e) ancora con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di conservazione dei dati acquisiti a fini antiriciclaggio dagli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni conservate sono utilizzabili ai fini fiscali in base alle disposizioni vigenti, in modo da rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nel settore;

f) con riferimento all'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, relativo ai compiti di vigilanza della Guardia di finanza sull'osservanza delle disposizioni del decreto da parte degli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il primo periodo, i seguenti: «A tal fine, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di Finanza ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto.», al fine di consentire alla stessa Guardia di finanza di continuare a utiliz-

zare, nell'ambito di tale attività di controllo, anche i poteri di polizia valutaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, recante il Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, in linea con quanto previsto a legislazione vigente ed evitando complicazioni operative ed aggravii procedurali.